

L'Assessore

Data 11 febbraio 2021
Protocollo n. 535/UC/SAE
Classificazione n. 1.60.40,14

Direttore Generale
Dott.ssa **Rossana UGENTI**
Direzione Generale delle Professioni
Sanitarie e delle Risorse Umane
E-mail: segreteria.dgrups@sanita.it
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

OGGETTO: Corso di formazione specifica di medicina generale – **Richiesta parere.**

Il DM 28 settembre 2020 ha stabilito che i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, possono mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni di cui al DM 7 marzo 2006. Lo stesso decreto stabilisce inoltre che le ore di attività svolte dai medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche.

In merito all'applicazione del Decreto, si chiede al Ministero della Salute:

1. di specificare se quanto previsto dal DM 28 settembre 2020, in particolare in relazione al riconoscimento delle ore di attività svolte quali attività pratiche, si applica anche ai medici iscritti ai trienni 2017-2020 e 2018-2021;
2. di specificare se le ore di attività svolte nell'ambito di incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, conferiti **successivamente** all'avvio del corso oppure conferiti **come rinnovo di incarico esistente al momento dell'avvio formale del corso** debbano essere riconosciute ai sensi del DM 28 settembre 2020;
3. di specificare se le ore di attività svolte nell'ambito di incarichi temporanei conferiti ai sensi del DL 135/18 e del DL 35/19, in quanto conferiti **successivamente** all'avvio del corso debbano essere riconosciute ai sensi del DM 28 settembre 2020;

./.

4. di confermare che le ore relative all'attività effettuata in esecuzione degli incarichi convenzionali di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, nonché delle altre attività lavorative eventualmente compatibili e computabili svolte durante l'emergenza Covid-19 non potranno essere accumulate venendo meno al principio di continuità della formazione nei 36 mesi previsti;
5. di fornire indicazioni in merito all'espressione del giudizio relativo al superamento dei singoli percorsi pratici (rif. art. 27 co. 5 del D.lgs 368/1999) qualora un medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale, in applicazione di quanto previsto dal DM 28.9.2020 non abbia svolto alcuna attività presso una o più aree previste dall'art. 26 co. 2 del D.lgs 368/1999. Si rappresenta che nel caso di specie non può essere effettuata una valutazione sul modulo da parte del tutor incaricato, né risulta sempre possibile acquisire una valutazione dell'attività lavorativa espletata (cfr. ad es. libera professione svolta durante l'emergenza);
6. di fornire indicazioni in merito agli incarichi di cui al co. 3 dell'art. 2 bis del D.L. 17/03/20 n. 18 convertito nella Legge 27/2020, chiarendo se detti incarichi possono essere attribuiti anche ai medici in formazione del CFSGMG e le ore di attività svolte possono essere considerate quali attività pratiche da computarsi nel monte ore previsto dal co. dell'art. 26 del D.lgs 368/99;
7. di confermare che le ore di attività svolte dai medici iscritti al corso di formazione specifica in MG (ex comma 3 art. 2-bis del D.L. 18/2020 convertito in legge 27/2020) siano computabili nel monte ore delle attività pratiche.

Si coglie anche l'occasione per formulare al Ministero della Salute un quesito relativo all'applicazione dell'art. 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 1. In forza di tale articolo, infatti, che le regioni stanno ricevendo da parte dei medici militari domande di ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale. Si chiede pertanto di sapere quale sia l'interpretazione della norma suddetta e se le regioni debbano oppure no prevedere una nuova fattispecie di soprannumerari al corso 2020-2023. Questo al fine di dare risposte corrette e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Infine, si comunica al Ministero della Salute che le Regioni stanno affidando ai corsisti incarichi legati all'emergenza COVID e che le attività svolte nell'ambito di tali incarichi saranno riconosciute come periodi di tirocinio.

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione Salute

Luigi Genesis ICARDI



Il Coordinatore Tecnico
della Commissione Salute

Fabio AMAR

